

• PREOCCUPANTE SENTENZA DEL TAR EMILIANO

Gli impianti di biogas ancora declassati

Accogliendo il ricorso di alcuni cittadini contro la localizzazione di un impianto in provincia di Bologna, i giudici hanno deciso che la questione rientra nel campo di applicazione della normativa rifiuti. Una sentenza che potrebbe creare notevoli ostacoli all'utilizzo dei liquami per la produzione di biogas

di Giuseppe Bonazzi

Un nobile processo, la digestione anaerobica di biomasse d'origine agricola, concepito per produrre energia rinnovabile, non trova pace. Una sentenza del Tar dell'Emilia-Romagna di cui non si sentiva assolutamente il bisogno lo declassa a processo di trattamento rifiuti, nonostante l'impegno profuso dal legislatore per sottrarlo a questo destino con il varo del recente decreto legislativo 4/08, correttivo del megadecreto ambientale 152/06.

All'articolo 185, infatti, il comma 1 sancisce che le materie fecali e altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola «non rientrano nel campo d'applicazione» della disciplina rifiuti.

Ora non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che un impianto aziendale (o interaziendale) di biogas che tratta le sostanze naturali di cui sopra e destina il prodotto digerito alla concimazione dei terreni sia un impianto agricolo che esercita un'attività agricola.

Ebbene, sembra che tutto questo sforzo normativo per fare uscire il trattamento anaerobico dalla disciplina «rifiuti», ovviamente nel rispetto di certe condizioni, sia servito a niente. La sentenza del Tar emiliano (n. 3296 del 9-7-2008) ci riporta infatti al punto di partenza, stabilendo che le materie fecali e le altre sostanze naturali di cui sopra sono sempre e comunque rifiuti e che, pertanto, chi li tratta non può che essere uno smaltitore di rifiuti.

Il tutto trae origine da un ricorso presentato da un gruppo di cittadini di un Comune del Bolognese contro la realizzazione di un impianto «industriale» per la produzione di fertilizzanti e gas combustibile «biogas».

Il progetto, che già beneficiava della cosiddetta «autorizzazione unica», prevedeva la realizzazione dell'impianto su un terreno agricolo «esattamente di fronte alle abitazioni dei cittadini ricorrenti». Di qui la richiesta di una ricollocazione dell'impianto su un altro sito e, in ogni caso, a una distanza di 300-400 metri dalle loro abitazioni. Tale richiesta non avrebbe trovato ascolto, inducendo i cittadini a ricorrere al Tar per l'annullamento dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di biogas.

I motivi della sentenza

Per accogliere il ricorso dei cittadini, che «avrebbero potuto essere colpiti da danno ambientale» o «semplicemente essere interessati da misure precauzionali», il giudice doveva dimostrare che il progetto d'impianto per la produzione di energia doveva essere sottoposto a procedura di verifica (il cosiddetto *screening*) ed, eventualmente, a Valutazione di impatto ambientale (Via), procedure che non sono mai state richieste dalle autorità competenti al gestore del futuro impianto.

Dal momento che la dimensione dell'impianto in progetto avrebbe dovuto prevedere,

ai sensi della vigente normativa, l'assoggettamento a *screening* ed eventualmente a Via solo se si fosse trattato di un impianto di recupero rifiuti, equiparabile a un impianto di smaltimento di rifiuti, gli sforzi del giudice sono stati volti a dimostrare questo assunto, con un percorso logico alquanto discutibile.

Esaminando la motivazione della sentenza emergono i seguenti aspetti rilevanti.

- Il comma 1, lettera b, punto 5, dell'art. 185 citato, quello che dice che «non rientrano nel campo di applicazione della disciplina rifiuti... le materie fecali e altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola», non viene neanche preso in considerazione. La ragione è implicita nella motivazione: si tratta, per il Tar, di un impianto industriale per la produzione di energia. In realtà, ciò non corrisponde al vero perché la digestione anaerobica per ricavare energia dai materiali di cui sopra è attività agricola (dlgs 228/2001; dlgs 99/2004), così come la successiva utilizzazione agronomica del digestato.

- Il comma 2, quello relativo alla possibilità che i liquami siano classificabili come sottoprodotti (ai sensi dell'art. 183 del dlgs 152/06) viene liquidato con ben quattro motivazioni:

- la prima, sicuramente vera, dice che non è mai stata fatta una puntuale valutazione tecnica sul rispetto dei presupposti di cui alla lettera «p» di detto art. 183;

- la seconda, invece speciosa, dice che i liquami sono da considerare rifiuti, e non sottoprodotto, perché non rispettano uno dei requisiti della citata lettera «p». Per produrre energia essi subiscono, infatti, una trasformazione in biogas con un processo produttivo. Solo successivamente questo prodotto intermedio, il biogas, viene trasformato in energia. Qui c'è stato sicuramente un fraintendimento del Tar, perché il comma 2 citato si applica sì a impianti che producono energia o calore, ma anche a impianti che hanno il biogas come prodotto finale;

- la terza motivazione dice che il digestato è un residuo da classificare come rifiuto in quanto: a) è incluso nell'elenco rifiuti al punto 19.06.06 dell'allegato D del dlgs 152/06; b) subisce un trattamento prima dell'utilizzo, cioè la separazione solido-liquido.

La motivazione a) non regge all'esame critico, perché se è vero che il digestato in questione è un rifiuto, è altrettanto vero che si sottrae alla disciplina dei rifiuti ai sensi del più volte citato comma 1 dell'art. 185.

La motivazione b) reggerebbe se si pretendesse di classificare come sottoprodotto il digestato in questione,



cosa che non si pensa di fare dal momento che si accetta la sua classificazione di rifiuto, valendosi però, e questo è importantissimo, dell'esclusione dal campo d'applicazione della disciplina rifiuti;

- la quarta motivazione è *ad abundantiam*: si cita una sentenza della Corte di giustizia europea per la quale «se il riutilizzo di un sottoprodotto comporta operazioni di deposito che possono avere una certa durata ed essere, quindi, potenzialmente fonte di danno per l'ambiente, la sostanza di cui trattasi perde i requisiti di sottoprodotto e deve essere considerata come rifiuto». A commento di ciò vale, non trattandosi di sottoprodotti, quanto detto al punto precedente.

- La sentenza del Tar ha certamente numerosi punti deboli, sui quali concentrarsi in un possibile ricorso per impugnarla. Essa tuttavia rivela anche un insidioso percorso logico che porta un giudice, pregiudizialmente sfavorevole, a valersi di una normativa sicuramente non chiara, per accogliere qualsiasi ricorso contro il biogas (e altri impianti di produzione di energia).

- Il giudice avrebbe potuto evitare una sentenza che rischia di pesare negativamente in futuro se avesse accolto il ricorso dei cittadini (i quali, tra l'altro, hanno buone ragioni) pretendendo, non ai sensi della legge regionale 9 sulla Via (il giudice sembra ignorare che nuove disposizioni sulla Via si ritrovano nel dlgs 4/08), ma ai sensi dell'articolo del Codice civile che tutela i cittadini da possibili molestie come rumori e odori, uno studio limitato a tale tipo di impatto.

- La Provincia di Bologna e il Comune avrebbero potuto opporsi a quella localizzazione, accogliendo le richieste dei cittadini di costruire l'impianto più distante dalle residenze.

Che fare per andare avanti senza intoppi e gravami eccessivi con impianti la cui realizzazione è auspicata da tutti?

Per iniziativa del Ministero delle politiche agricole un gruppo di lavoro sull'uso agronomico del digestato, attivo da un anno, si è riunito il 6 giugno nella sede della Regione del Veneto per discutere una bozza di Linee guida sul tema.

L'ampio consenso raggiunto sui contenuti ha indotto alcune Regioni ad avviare l'iter per approvarle, con il fine di snellire le procedure di rilascio delle autorizzazioni, cercando di eliminare le ambiguità che permangono nell'art. 185 del decreto correttivo, quelle stesse ambiguità che hanno consentito al giudice del Tar di emanare una sentenza di sicuro intralcio a una marcia spedita del biogas nel nostro Paese.

●
Giuseppe Bonazzi
Crpa - Reggio Emilia